

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../847868/2007

OGGETTO: COMUNE DI LEINI' - VARIANTE PARZIALE N. 9 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Leini, con deliberazione C.C. n. 26 del 25/05/2007, trasmesso alla Provincia il 05/07/2007, (pervenuto il 13/07/07) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(Prat. n. 074/2007)

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 26 del 25/05/2007 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 9 P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone numerose modifiche al Piano vigente, sia di carattere normativo che cartografico, finalizzate al recepimento di richieste avanzate da privati, successivamente alla pubblicazione della Variante Parziale n. 7 e dalla necessità di adeguamento a progetti sovracomunali (viabilità provinciale, centrale elettrica); le suddette modifiche sono state assunte dall'Amministrazione Comunale, in parte ai sensi del settimo ed in parte dell'ottavo comma dell'art. 17 L.R. 56/77;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica

dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Leinì, con deliberazione C.C. n. 26 del 25/05/2007, la seguente osservazione:
 - a) la Variante in oggetto è stata adottata ai sensi del **settimo** e dell'**ottavo** comma dell'art. 17 L.R. 56/77, il procedimento individuato, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; è opportuno, pertanto individuare, in base al tipo di modifica, la corretta procedura di adozione, che in questo caso si differenzia per quanto attiene le procedure di pubblicazione della documentazione di Variante e sulla possibilità di presentare osservazioni da parte dei soggetti interessati;
 - b) con riferimento alla possibilità di monetizzare le aree destinate a servizi pubblici o quote delle stesse, come previsto da alcune modifiche agli art. n. 11.1.2 e n. 11.2.1 (zone "R1/2" ed "R2/I"), si ricorda che tale opportunità può essere ammessa solo nel caso in cui, nel Piano, siano cartograficamente individuate aree a servizi pubblici in misura sufficiente a soddisfare gli standard minimi di legge;
2. **dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Leinì la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,